



**CITTA' DI CASTELLANZA**

Provincia di Varese

Rep. n. .... / Racc. ....

del ...../...../2019

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA A CASTELLANZA**

**CIG 7898400DDC**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno .....  
del mese di ..... in Castellanza, presso la sede municipale.

Avanti a me dr. ...., Segretario Comunale del Comune di Castellanza, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i., sono personalmente comparsi:

1. il **COMUNE DI CASTELLANZA**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, codice fiscale 00252280128, rappresentato da....., nato/a a ..... il .././....., nella sua qualità di responsabile del settore Istruzione/Cultura/Sport, domiciliata per la carica nella casa comunale, la quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n. .... del .././2019, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107, punto 3, lett. c), del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i.;

di seguito per brevità chiamato ENTE;

2. la società ....., con sede legale a ..... , codice fiscale ..... , rappresentata dal ..... , nato a ..... il ....., domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma nella sua qualità di ..... della

società stessa, in forza dei poteri ad esso conferiti con .....

di seguito per brevità chiamata **CONCESSIONARIO**.

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

#### **PREMESSO**

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/03/2017 è stato approvato il “Regolamento nido infanzia comunale – Comune di Castellanza” in cui vengono regolamentati i criteri e le modalità di offerta del servizio nido d’infanzia comunale, aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 (tre) e i 36 (trentasei) mesi, secondo i parametri disposti dalla Regione Lombardia;

#### **RITENUTO**

- necessario revisionare le modalità organizzative di gestione del servizio nido comunale, rinunciando alla gestione diretta finora garantita, a causa di diversi fattori:
  - fluttuazione e progressiva riduzione della domanda da parte dei cittadini;
  - mancanza, all’interno dell’Ente locale, della flessibilità necessaria alla gestione del personale educativo ed ausiliario;
  - impossibilità di effettuare rotazione del personale e di prevenire il burnout;
  - migliore flessibilità organizzativa del privato specializzato che consente di adeguare prontamente l’offerta alla domanda effettiva dell’utenza con servizi in evoluzione rispetto al contesto sociale.

#### **RILEVATO**

- che, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 48 del 13/03/2019 e n. 65 del 17/04/2019 si è dato avvio al percorso di esternalizzazione del servizio nido di

infanzia comunale, per le motivazioni di cui al punto precedente, decidendo di:

- ricorrere alla concessione a terzi, con decorrenza dal 1 settembre 2019, per sei anni educativi con facoltà di rinnovo per tre anni;
- mantenendo in capo al Comune le funzioni di controllo sull'erogazione del servizio, la determinazione delle rette all'utenza e la manutenzione straordinaria;
- esternalizzando la gestione del servizio e del personale dipendente comunale all'operatore economico che verrà individuato in esito alla procedura di affidamento.

#### **DATO ATTO**

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 02/05/2019 sono stati approvati gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti la concessione del servizio di cui sopra (relazione tecnico illustrativa e due planimetrie, capitolato speciale descrittivo prestazionale, DUVRI preliminare e Quadro Economico di Fattibilità), per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2025 (pari a 6 anni scolastici), con opzione rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni scolastici;
- che, con la stessa deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2019, si è deciso di dare avvio ad una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo stimato a base di gara, per i primi sei anni scolastici, pari ad € 811.335,48= esclusi oneri della sicurezza pari ad € 3.600,00= ed esclusa IVA;
- che, il valore stimato della concessione, valore utilizzato anche per la richiesta del CIG, comprensivo dei sei anni + i tre anni dell'opzione rinnovo, è stato

stimato in complessivi € 3.894.467,22 .

#### **DATO ATTO INOLTRE**

- che, con determinazione n. .... del ..... sono stati approvati il disciplinare di gara .....
- che, in data ..... è stato pubblicato l'avviso pubblico di indizione gara sulla G.U.R.I.;
- che, in data ..... è stato pubblicato lo stesso avviso sul sito comunale, all'albo pretorio, sull'osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia, ed è stata lanciata procedura aperta tramite il sistema telematico di ARCA Lombardia, denominato SINTEL, I.D. n. ....

#### **CONSIDERATO**

- che, con determinazione n. .... del ..... è stata nominata la commissione di gara .....

#### **CONSIDERATO INFINE**

- che, a seguito della verifica dei requisiti (ex art. 80 e 83 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) con determinazione n. .... del ..... è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l'affidamento in concessione del servizio nido d'infanzia comunale, per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2025, con opzione rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni scolastici, alla società ..... con sede legale a ..... Via ..... , codice fiscale ..... , per l'importo di € ..... esclusa IVA, oltre ad € 3.600,00= + IVA di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, la presente concessione viene stipulato in via d'urgenza e sottoscritta sotto condizione risolutiva, in quanto in pendenza di informazione antimafia prefettizia, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. lgs. n. 159 del 06/09/2011,

s.m.i. (richiesta tramite sistema Si.Ce.Ant. in data .....).

Le parti costituite, volendo tradurre in formale atto quanto è oggetto della suesposta narrativa, addivengono alla stipula del presente atto in forma pubblico-amministrativa.

#### **ART. 1 - PREMESSE.**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.**

Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, rappresentato da ....., affida alla società ....., con sede legale a ....., codice fiscale ....., rappresentata dal ....., la concessione del servizio nido d'infanzia comunale, con decorrenza dal 01/09/2019 al 31/08/2025 (pari a sei anni scolastici) e con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni scolastici.

Detto servizio riguarderà i bambini da 3 (tre) a 36 (trentasei) mesi, con ricettività complessiva di 66 (sessantasei) posti autorizzati, aumentabili del 20 % ex D.G.R. n. 20588 dell'11/02/2005 e circolari n. 11 e n. 45 del 2005 D.G. famiglia e solidarietà sociale Regione Lombardia e s.m.i..

Il servizio verrà svolto presso i due poli siti nel Comune di Castellanza:

- asilo nido Pietro Soldini, sito in Via Vittorio Veneto n. 35, ricettività complessiva pari a 42 posti;
- asilo nido Don Giovanni Tacchi, sito in Viale Lombardia n. 36, ricettività complessiva pari a 24 posti.

Il CONCESSIONARIO dovrà garantire, per conto dell'ENTE, ma in nome proprio ed a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria, le forniture necessarie alla

completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori, dovrà altresì gestire le domande di iscrizione e relativa graduatoria di ingresso e curare ogni aspetto legato al buon funzionamento del servizio.

Il servizio nido d'infanzia deve essere prestato in entrambe le strutture con assoluta priorità per i residenti; il Concessionario disporrà in base a proprie valutazioni e a proprio rischio la strutturazione del servizio e/o affiancando altri servizi per l'infanzia (previsti dall'art. 2 del D. lgs. n. 65/2017, s.m.i.) in una o entrambe le strutture.

#### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.**

La concessione avrà durata dal 01/09/2019 al 31/08/2025 (pari a sei anni scolastici), con possibilità, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., di un eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni scolastici, a partire dal 01/09/2026 al 31/08/2029, a seguito di apposita valutazione da parte dell'Ente e previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso.

Tale facoltà sarà subordinata ad una procedura di rinegoziazione dei termini del servizio nella sua complessità, fatta salva la conformità sostanziale sia al livello unico di progettazione della gara, sia al progetto presentato dall'operatore economico affidatario sia alla verifica delle proposte migliorative del medesimo.

Al termine del periodo contrattuale (sia in caso di utilizzo o non della facoltà di rinnovo) la concessione scadrà di pieno diritto, senza obbligo di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE RICONOSCIUTO DALL'AMMINISTRAZIONE (ART. 165, COMMA 2, DEL D. LGS. NM. 50/2016,**

**S.M.I.).**

L'Ente riconosce al concessionario un contributo pubblico, ai sensi dell'art. 165, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i. pari a:

- parte fissa = € ..... = come contributo annuale fisso x anni 6  
per un totale di € .....=;
- parte variabile = € .....= come contributo annuo massimo  
stimato x anni 6 per un totale di € .....= così determinato: € .....=  
contributo bambino/mese x 11 mensilità (sino ad un massimo di 48  
bambini di cui almeno 30 residenti);
- € 3.600,00 (tremilaseicento/00) + IVA di oneri della sicurezza, stimati per  
6 (sei) anni, non soggetti a ribasso.

La capienza totale dei due nidi è di 66 posti; il contributo/bambino (parte variabile) è dovuto solo per i bambini frequentanti dal 31esimo al 48esimo. Il Concessionario disporrà dell'effettivo impiego di tutti i posti disponibili rimanenti, oltre il 48esimo, senza nulla pretendere dalla Stazione appaltante e a proprio rischio secondo le proprie valutazioni.

Potendo il numero degli utenti essere oggetto di fluttuazioni sia annuali che nel corso dello stesso anno, il contributo annuo variabile da versare potrà subire delle fluttuazioni, senza ulteriori pretese da parte del concessionario, essendo una variabile inerente il rischio della concessione stessa.

Il contributo di compartecipazione comunale sarà erogato direttamente al Concessionario, secondo le tempistiche specificate all'art. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e previa presentazione di idonea documentazione fiscale.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E NORMATIVA APPLICABILE.**

La concessione viene affidata sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché negli altri atti amministrativi-tecnici di gara, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 76/2019 e con determinazione n. .... del .....

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, e che sono già stati integralmente accettati dalla concessionaria (e da tutte le partecipanti) in sede di gara SINTEL, si intendono facenti parte del contratto anche se non materialmente allegati.

La concessionaria si obbliga inoltre al pieno rispetto di quanto offerto in sede di gara.

Inoltre, per quanto compatibile, la concessione sarà regolata dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di appalti pubblici di cui al D. lgs n. 50/2016, s.m.i., dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (per quanto applicabile) e dalle normative di settore.

#### **ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA.**

A garanzia degli obblighi contrattuali la Società ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., di € ..... (...../.....), pari al ..... % dell'importo netto di appalto, con .....

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze

contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La società dovrà reintegrare la cauzione stessa, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

#### **ART. 7 - POLIZZA RCT / RCO.**

La concessionaria è provvista di apposita polizza assicurativa rilasciata da ..... il ..... n. .... con pagamento del premio ..... per la copertura dei danni a terzi ed ai dipendenti che possano derivare dall'esecuzione del servizio, con un massimale pari ad € ..... per ogni singolo sinistro; € ..... per danni a persone; € ..... per danni a cose ed animali.

Detta polizza specifica che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e comprende la gestione ordinaria dell'immobile.

La concessionaria inoltre è dotata di apposita polizza assicurativa infortuni a copertura degli utenti frequentanti, a vario titolo, il servizio .....

Dette polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione e dovranno pertanto essere consegnati al servizio scuola i pagamenti dei relativi premi .....

#### **ART. 8 - RETTE.**

Le rette, autonomamente definite dal CONCESSIONARIO, prevedono come unico vincolo il limite massimo per i residenti di € 430,00= (tempo pieno mensile) ed € 357,00= (tempo part time mensile). Nell'arco degli anni dal 2020-21 alla scadenza della concessione, l'importo delle rette, in presenza della Misura "Nidi Gratis – Regione Lombardia" potranno essere aumentate, su istanza di parte, del solo adeguamento ISTAT nei limiti previsti dalla misura stessa e previo accordo

con l'Amministrazione Comunale. In caso di sospensione della misura "Nidi gratis – Regione Lombardia", l'importo delle rette potrà essere aumentato per ogni scolastico fino ad un massimo di + 3,5%, comprensivo dell'adeguamento ISTAT e previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda gli importi relativi ai servizi di iscrizione, rette dei servizi pre e post nido, quota di frequenza giornaliera e servizi aggiuntivi di implementazione con orario e giorni di apertura anche solo ludico ricreativi, gli stessi saranno liberamente definiti dal gestore, previo confronto con il COMUNE.

Per l' a.s. 2019/2020 devono essere applicate le rette già comunicate alle famiglie per tutti i servizi sopra elencati e indicate in calce al capitolato speciale di appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di assicurare per i soli cittadini residenti che ne faranno richiesta alla stessa, in base alle fasce ISEE, un contributo mensile di compartecipazione alla spesa. Il contributo mensile, relativo al nucleo beneficiante sarà erogato direttamente dall'Amministrazione Comunale al Concessionario, mensilmente previa verifica del perdurare della iscrizione. La famiglia sarà tenuta al pagamento mensile al Concessionario solo della quota parte rispetto alla retta piena. L'Amministrazione comunale, annualmente sulla scorta delle proprie politiche sociali, definisce le quote a proprio carico di calmierazione rette. In vigenza di contributi integrativi nazionali e /o regionali a favore delle famiglie, il Concessionario si impegnerà ad assicurare ogni utile azione atta a favorirne l'applicazione.

#### **ART. 9 - PERSONALE.**

Il CONCESSIONARIO, per il funzionamento del servizio in concessione, si avvarrà di personale-educativo e ausiliario, qualificato per le mansioni assegnate, ed in

rapporto numerico atto al rispetto dei parametri per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento.

Per quanto concerne i lavoratori già operanti sul servizio al momento dell'avvio della procedura di gara si specifica quanto segue:

Asilo Nido "P.Soldini": Il Concessionario è tenuto a rilevare due (2) unità di personale educativo asilo nido attualmente alle dipendenze del Comune di Castellanza a tempo indeterminato (con le caratteristiche contrattuali indicate in calce al presente disciplinare). Il Comune ha disposto il trasferimento di detto personale comunale ai sensi della normativa vigente (art. 31 del d. Lgs. 165/2001, art. 47 della legge 29.12.1990, n.428, commi da 1 a 4, art. 2112 del Codice Civile) a decorrere dal 01/09/2019.

Il Concessionario, in applicazione del proprio contratto di categoria, inquadra le dipendenti trasferite nella seguente categoria/livello professionale corrispondente alle mansioni ricoperte al momento del trasferimento: *segue descrizione*. Il Concessionario garantisce il seguente trattamento economico ..... complessivamente non inferiore a quello percepito dalle lavoratrici presso il Comune. Detto trattamento viene mantenuto per tutta la durata del contratto con il Comune di Castellanza, fatti salvi eventuali miglioramenti. Al mantenimento della retribuzione contribuisce il Comune di Castellanza con il trasferimento annuo di € ..... , somma destinata a

finanziare la differenza retributiva tra il valore stipendiale del singolo dipendente trasferito e il contratto di lavoro ..... (*settore operativo del Concessionario*). Tale somma non rientra nel corrispettivo di cui al precedente art. 4. Qualora le due unità di personale trasferite cessassero di essere dipendenti del Concessionario l'importo sopra definito non sarà più corrisposto. Tale personale deve essere mantenuto nel Servizio Nido d'Infanzia di Castellanza per la durata della concessione, fatte salve risoluzioni contrattuali per motivazioni disciplinari, allo scopo di assicurare la continuità educativa e le figure di riferimento per i piccoli utenti.

Asilo Nido Don Tacchi e servizi integrativi: il Concessionario mantiene in organico le seguenti unità di personale, assunte a tempo indeterminato dal precedente gestore al momento dell'emanazione della procedura di concessione. *Segue elenco con inquadramento nelle categorie o livelli professionali pari alle mansioni ricoperte in precedenza.*

#### **ART. 10 - LOCAZIONE IMMOBILIARE.**

L'Ente mette a disposizione del Concessionario, per tutta la durata della concessione, in locazione i locali dei nidi situati a Castellanza in Via Vittorio Veneto 35 (asilo nido "Pietro Soldini") e Viale Lombardia 36 (asilo nido "Don Giovanni Tacchi").

Per l'utilizzo delle due strutture, con tutte le attrezzature, la cucina presso il nido Soldini, gli arredi e la strumentazione utile al funzionamento del servizio ivi

presenti, è richiesto un canone di locazione di € 38.350,00 (trentottomilatrecentocinquanta/00) annui.

I beni mobili e quanto contenuto negli immobili rimangono di esclusiva proprietà comunale e non potranno essere utilizzati presso altre strutture.

Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle aree verdi assegnate, degli arredi interni ed esterni e delle attrezzature ed elettrodomestici in dotazione di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere a carico dell'ENTE, come specificato nell'art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il CONCESSIONARIO si impegna a sostituire arredi, attrezzature, materiale ludico interno ed esterno e quanto occorrente per il corretto svolgimento del servizio in caso di usura e necessità.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria che non possano essere rinviati e/o mal-conciliabili con i tempi tecnico procedurali della Pubblica Amministrazione saranno, previo accordo e verifica di necessità/congruità con il settore Opere Pubbliche, formalmente autorizzati e gli importi successivamente rimborsati dall'Ente.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento per il normale uso. Tutto quanto acquistato dal Concessionario per l'espletamento del servizio rimarrà di proprietà comunale.

I costi derivanti dai consumi di utenze (acqua, energia, gas, ecc.) verranno rilevati da contatori locali installati a carico del Concessionario o determinati in millesimi, ad eccezione dell'utenza telefonica che dovrà obbligatoriamente essere intestata al Concessionario.

L'ENTE si impegna alla manutenzione straordinaria degli immobili ed impianti fissi, alle coperture assicurative degli immobili come previsto all'art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e al rinnovo del CPI per la centrale termica, alla verifiche periodiche degli impianti di terra.

#### **ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, s.m.i., causa di risoluzione del contratto

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari

#### **ART. 12 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, CONTESTAZIONI.**

L'ENTE ha la facoltà di controllo e verifica circa la perfetta osservanza di quanto stabilito nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nella presente concessione, con particolare riferimento alla qualità del servizio offerto al fine di mantenere gli standard regionali legati all'autorizzazione al funzionamento.

Sarà cura del CONCESSIONARIO tenere aggiornato l'ENTE sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare annualmente sull'andamento del servizio.

#### **ART. 13 - ONERI PER LA SICUREZZA.**

Il CONCESSIONARIO ha l'obbligo, per quanto di competenza, al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 D. lgs. n. 81/2008, s.m.i., così come modificato ed integrato dal D. lgs. n. 106/2009, s.m.i., e dalla Legge n. 90/2013, s.m.i., dandone attuazione ove ne ricorra la fattispecie e obbligo alla redazione dei piani rivenienti.

#### **ART. 14 – SUDDIVISIONE IN LOTTI - CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBCONCESSIONE.**

La presente concessione per la precipua natura delle attività richieste e della forma del contratto non è stata suddivisa in lotti funzionali, anche in considerazione dell'autorizzazione regionale al funzionamento che è rilasciata "a corpo" e definita sulla scorta dei parametri tecnico gestionali cui la stessa è subordinata anche in considerazione delle strutture ospitanti e di quanto in essere garantito.

E' esclusa la cessione della concessione.

E' ammesso il subappalto solo per attività accessorie e precisamente: derattizzazione, manutenzioni spazi interni esterni e del verde, disinfestazione, produzione pasti purché in loco, pulizie spazi, gestione rette. E' vietato il subappalto dei restanti servizi oggetto di concessione e descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, quali a titolo non esaustivo i servizi educativi e di accudimento, nel rispetto dell'articolo 105 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., e come dichiarato in sede di offerta.

#### **ART. 15 - CONTROVERSIE.**

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate

riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale decisioni in merito.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

#### **ART. 16 - DOMICILIO.**

Il concessionario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

#### **ART. 17 - RISPETTO NORMATIVE PERSONALE.**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti, negli accordi locali integrativi degli stessi e quelle concernenti la salute, la tutela, la sicurezza e l'assistenza dei lavoratori dando atto che in caso di inosservanza verranno applicate le norme e sanzioni previste dalle normative vigenti.

La società inoltre si impegna a rispettare, qualora applicabili, le norme per il diritto al lavoro dei disabili, Legge n. 68/1999, s.m.i., e le norme che disciplinano l'immigrazione e la condizione degli stranieri, ai sensi del D. lgs. n. 286 del 25/07/1998 (T.U.), s.m.i..

#### **ART. 18 - CONDIZIONE RISOLUTIVA.**

La concessione viene stipulata in via d'urgenza e viene sottoscritta sotto

condizione risolutiva, in quanto in pendenza di informazione antimafia prefettizia, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. lgs. n. 159 del 06/09/2011, s.m.i. (tramite sistema Si.Ce.Ant.). Lettera di richiesta inoltrata il ..... n. .... di protocollo.

#### **ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.**

Sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti la presente concessione, nessuna eccettuata o esclusa.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 131/1986, s.m.i..

La registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art.3 bis del D. lgs. n. 463/1997, s.m.i..

L'Imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, s.m.i., mediante Modello Unico Informatico (M.U.I), per l'importo di € 45,00 (OPPURE CITARE NORMATIVA PER ESENZIONE).

#### **ART. 20 - ESENZIONE LETTURA.**

Le parti espressamente rinunziano alla lettura degli atti citati, che seppur non materialmente uniti al presente atto, per espressa volontà delle parti, si intendono integralmente accettati.

#### **ARTICOLO 21 – PRIVACY.**

Si informa che il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto è effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici o privati e la loro diffusione è ammessa quando sia prevista da norme di Legge o di Regolamento o quando

risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art. 19 del D. lgs. n. 196/2003, s.m.i..

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da numero 15 (quindici) facciate per intero e fino a qui della presente 16 (sedicesima), del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

la società ..... , con sede legale in Via ..... (.....)  
..... , rappresentata dal signor ..... , nato a ..... (.....)  
il ..... , domiciliato presso la sede sociale, nella sua qualità di  
..... della società, **mediante firma digitale rilasciata da**  
**..... , con certificato di firma digitale valido dal ..... al**  
**..... , come da me accertato in conformità al disposto dell'art.1, comma 1,**  
**lettera f), del D. lgs. n.82/2005, s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale CAD):**  
**f.to ..... - (f.to digitalmente).**

Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n.4, nella persona del ..... , nato a ..... (....) il ..... , domiciliato presso la sede comunale, nella sua qualità di responsabile del settore ..... , **mediante firma digitale rilasciata da Infocert S.p.A., con**  
**certificato di firma digitale valido dal ..... al ..... , come da me**  
**accertato in conformità al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f), del D. lgs.**  
**n.82/2005, s.m.i. (codice dell'amministrazione digitale CAD):**  
**f.to ..... - (f.to digitalmente).**

**IL SEGRETARIO COMUNALE - dr. Claudio MICHELONE - (f.to digitalmente)**